



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CAGLIARI**



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

**Direzione Generale
Dirigente: Dott. Aldo URRU**

Modifica al Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Centro Servizi di Ateneo per l'Innovazione e l'Imprenditorialità - CREA

IL RETTORE

- VISTA** la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO** il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Cagliari emanato con decreto rettorale del 13.01.2022, n. 305;
- VISTO** il D.R. n. 2 del 03 ottobre 2016 recante l'istituzione e il Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Centro Servizi di Ateneo per l'Innovazione e l'Imprenditorialità – CREA così come modificato dal decreto rettorale del 27 luglio 2018 n. 717 e dal decreto rettorale del 05 settembre 2018, n. 813;
- VISTO** lo “*Schema di Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dei Centri di servizio dell'Ateneo*” di cui ai DD.RR. n. 28/2022, n. 958/2023, n. 914/2024;
- VISTE** le delibere del 21 ottobre 2025 con le quali il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione hanno rispettivamente approvato la proposta di modifica del regolamento sopra citato ed espresso parere favorevole;
- RAVVISATA** quindi la necessità di procedere all'emanazione del Regolamento

D E C R E T A

- ART. 1 -** A decorrere dalla data di emanazione del presente decreto è modificato il Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Centro Servizi di Ateneo per l'Innovazione e l'Imprenditorialità – CREA, così come riportato nell'allagato seguente che forma parte integrante del presente provvedimento.
- ART. 2 -** Il Regolamento verrà pubblicato nel sito web dell'Ateneo ed entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione presente provvedimento.

Visto

Il Direttore Generale

Il Rettore

Prof. Francesco Mola

(firmato digitalmente)



REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SERVIZI DI ATENEO PER L'INNOVAZIONE E L'IMPRENDITORIALITÀ'

Art. 1 - Oggetto

1. Presso l'Università degli Studi di Cagliari, è istituito, ai sensi delle norme e regolamenti vigenti, il Centro Servizi di Ateneo per lo svolgimento delle attività del Contamination Lab, le attività di promozione d'impresa e per la gestione dell'incubatore universitario di Cagliari, denominato "Centro servizi di Ateneo per l'innovazione e l'imprenditorialità", di seguito Centro. Tale Centro nasce al fine di favorire e promuovere l'attuazione di politiche di qualità per la gestione delle attività di Terza Missione dell'Ateneo Cagliaritano, con particolare riguardo alle tematiche relative alla valorizzazione economica della ricerca

Art. 2 - Finalità, scopi e attività

1. Il Centro è la struttura organizzativa istituita con la finalità di promuovere la cultura dell'imprenditorialità attraverso la contaminazione tra studenti di discipline diverse, e dell'innovazione finalizzata alla promozione dell'interdisciplinarietà, di nuovi modelli di apprendimento e allo sviluppo di progetti di innovazione a vocazione imprenditoriale inclusi i servizi dell'incubatore universitario.

Gli obiettivi generali sono: (a) agevolare la realizzazione di forme di integrazione e contaminazione tra i diversi settori scientifico-disciplinari dell'Ateneo; (b) promuovere una maggiore consapevolezza su tematiche legate alla creazione di impresa; (c) favorire l'attrazione delle risorse pubbliche e private nazionali e internazionali per lo sviluppo di nuove idee di impresa legate alla conoscenza; (d) agevolare il collegamento tra studenti, ricercatori e imprenditori nazionali e internazionali.

Esso, inoltre, assume la gestione diretta, sulla base dei fondi disponibili, di strutture di incubazione di cui abbia acquisito la disponibilità a qualsiasi titolo, e fornisce, sempre sulla base dei fondi disponibili, alle imprese che ne facciano richiesta, l'erogazione di servizi di supporto all'incubazione d'impresa.

Il particolare il Centro, per la realizzazione e nell'ambito dei propri scopi istituzionali, svolge le seguenti attività:

- a) promuove e gestisce tutte le attività del Contamination Lab, incluse le attività di ricerca e disseminazione ad esse collegate;
- b) realizza attività formative di eccellenza per sviluppare competenze utili per:
 1. integrare conoscenza manageriale e scientifica;
 2. sviluppare capacità gestionali e di problem solving, legate soprattutto al team working;
 3. analizzare le opportunità imprenditoriali e di mercato legate a specifiche conoscenze scientifiche e tecnologiche e idee imprenditoriali;
 4. acquisire competenze relazionali e utilizzare strumenti innovativi per la presentazione delle idee, secondo standard affermati a livello internazionale (si veda, ad esempio, il modello elevator pitch).
- c) cura l'avvio e la gestione amministrativa, finanziaria, tecnica e logistica, dell'incubatore dell'Università di Cagliari, denominato Incubatore Universitario di Cagliari.

2. Per la realizzazione e nell'ambito dei propri scopi istituzionali il Centro, in collaborazione con le strutture di ricerca e di servizio dell'Ateneo e con la Direzione per la ricerca e il territorio, potrà inoltre:

- a) favorire condizioni, offrire supporto, e predisporre servizi per la nascita e lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali, quali spin off, da parte di gruppi di ricerca all'interno dell'Università degli studi di Cagliari;
- b) sostenere e promuovere la collaborazione con imprese esterne a livello regionale, nazionale e internazionale, favorendone l'insediamento presso l'Università di Cagliari, anche mediante la realizzazione di laboratori e altri tipi di strutture, in collaborazione con i propri gruppi di ricerca, per lo scambio di conoscenze e il rafforzamento delle capacità di ricerca ed innovazione delle imprese e dei sistemi produttivi;
- c) attivare, attraverso appositi bandi, procedure di selezione di nuove imprese ad alto potenziale innovativo e tecnologico, ed eventualmente anche di laboratori e strutture come al punto precedente, da accogliere nell'Incubatore;
- d) attuare procedure e azioni per favorire il collegamento di laboratori e centri di ricerca dell'Università di Cagliari con il sistema di incubazione regionale, nazionale e internazionale, nonché promuovere l'adesione e la partecipazione dell'Incubatore alle reti regionali e nazionali di incubatori di impresa;
- e) curare lo sviluppo di ogni altra relazione che favorisca il massimo sviluppo quali-quantitativo dell'incubatore;
- f) gestire fondi appositamente acquisiti dalla partecipazione a progetti o destinati da enti pubblici e privati alla gestione di incubatori e promozione d'impresa.
- g) assicurare uno scambio di idee e di informazioni e collaborare sui predetti ambiti con commissioni di rappresentanti di aree di ricerca UNICA, di responsabili di Centri e Consorzi di ricerca;
- h) sviluppare competenze di ricerca collegate ad attività di promozione d'impresa per il supporto ad analisi strategiche nell'ambito della valorizzazione dei risultati di ricerca UNICA;
- i) fornire il supporto alla presentazione e gestione amministrativa di progetti di ricerca regionali, nazionali e internazionali nel settore della valorizzazione dei risultati della ricerca, o trasferimento tecnologico e della finanza per le imprese innovative.

3. Le modalità di funzionamento e fruizione dei servizi del Centro saranno disciplinate dal "Regolamento per il funzionamento del Centro" che è regolata, nel rispetto delle norme sul bilancio unico, dal Regolamento di Atene per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. I relativi fondi sono imputati ad apposita voce del bilancio dell'Università e gestiti con separata evidenziazione.

4. Il Centro ha autonomia funzionale, ma non ha autonomia contabile. La gestione amministrativo contabile del Centro, stante l'obiettivo di autofinanziare la propria attività istituzionale, è regolata, nel rispetto delle norme sul bilancio unico, e nel rispetto degli equilibri economici di bilancio, dal regolamento amministrativo contabile dell'ateneo. I relativi fondi sono imputati ad apposito capitolo del bilancio dell'Università e gestiti con separata evidenziazione.

5. Le Aree scientifiche caratterizzanti l'attività del Centro sono:

- a) Area delle Scienze economiche e statistiche sub area dell'economia e gestione delle imprese;
- b) Area Scienze economiche e statistiche sub area dell'organizzazione aziendale;
- c) Area Scienze politiche e sociali sub area della sociologia dei processi economici, del lavoro, dell'ambiente e del territorio;
- d) Area Scienze pedagogiche e psicologiche sub area Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni e comunicazione

Art. 3 - Sede e attrezzature

1. In sede di prima attivazione:

A) il Centro è localizzato presso l'edificio dell'Università di Cagliari situato in Via Ospedale al numero civico 121, nei locali ad esso assegnati e dispone delle attrezzature e arredi già presenti all'interno dell'edificio. Tutti i beni del Centro sono inventariati secondo le regole stabilite dal regolamento amministrativo contabile.

B) Il Centro si avvale:

a) delle competenze e funzioni del personale strutturato presso la Direzione per la ricerca e il territorio, che opererà sulla base di specifiche deleghe e/o incarichi formalizzati dal Direttore Generale o dal Dirigente secondo le norme vigenti;

b) di personale contrattualizzato ad hoc in dipendenza di risorse disponibili a valere su finanziamenti esterni secondo le norme vigenti.

Successivamente, potrà avere sede in altri locali universitari, o in locali assegnati all'Università a seguito di specifiche convenzioni e/o accordi con enti esterni.

Art. 4 – Istituzione e disattivazione

1. Il Centro è istituito e disattivato con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.

2. La proposta di istituzione indica oltre alle motivazioni dell'istituzione, le strutture e i beni da mettere a disposizione del Centro, l'eventuale personale da assegnare, il piano almeno annuale della attività del Centro e il budget di funzionamento.

Art. 5 - Organi

1. Sono organi del Centro:

a) il Direttore;

b) il Consiglio.

Art. 6 - Il Direttore

1. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, sentito il Senato Accademico, tra i docenti di ruolo dell'Ateneo a tempo pieno con comprovata esperienza gestionale.

2. Il Direttore resta in carica tre anni e può essere riconfermato consecutivamente una sola volta. Il Direttore può nominare, tra i membri del Consiglio del Centro, un Vice Direttore che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di impedimento o di assenza.

3. Le cariche di Direttore e Vice Direttore sono incompatibili con quella di Senatore e Consigliere di Amministrazione ai sensi dell'art. 56, comma 1, lett. b) dello Statuto. Il Direttore decade dalla carica, per volontaria rinuncia, in caso di cessazione del requisito dell'impegno a tempo pieno, ove sopravvenga una delle situazioni di incompatibilità di cui al presente comma ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

4. In caso di dimissioni o anticipata cessazione dalla carica di Direttore del Centro, il Rettore propone al Senato Accademico, nella prima seduta utile, il nominativo del nuovo Direttore e procede alla sua nomina con decreto rettorale. Nelle more della sua sostituzione, le funzioni di Direttore sono assunte dal professore decano per ruolo all'interno del Consiglio del Centro.

5. Il Direttore:

- a) ha la rappresentanza del Centro, tiene i rapporti con gli organi accademici, con altri atenei e con istituzioni extra-accademiche;
- b) convoca e presiede le riunioni del Consiglio e cura l'esecuzione dei relativi deliberati;
- c) promuove le attività istituzionali, nel quadro degli obiettivi generali fissati dal Consiglio e nel rispetto delle politiche strategiche di programmazione integrata dell'Ateneo e ne informa periodicamente il Rettore;
- d) si occupa di monitorare l'efficienza del funzionamento del Centro;
- e) vigila sull'osservanza dei regolamenti vigenti nell'ambito delle attività del Centro e sulla coerenza con le politiche strategiche di programmazione integrata dell'Ateneo;
- f) predisporre e presenta per l'approvazione, nella prima seduta del Consiglio successiva al suo insediamento, il piano annuale di sviluppo del Centro e il programma delle attività annuali, pluriennali e ordinarie da condurre presso il Centro, sulla base degli obiettivi e delle strategie individuate dal Consiglio, ai sensi del successivo art. 6;
- g) trasmette al Rettore per la relativa presa d'atto da parte degli Organi Collegiali Centrali e alla Consulta dei direttori di dipartimento, il Piano e il Programma di cui alla lettera precedente, unitamente alla Relazione di utilizzo dei fondi per la realizzazione delle attività in essi contenute, saranno trasmessi al Rettore;
- h) presenta annualmente al Consiglio, per l'approvazione, l'aggiornamento del Piano e del Programma di cui alla lettera f), elaborato anche sulla base dei risultati ottenuti;
- i) trasmette al Rettore per la relativa presa d'atto da parte degli Organi Collegiali Centrali e alla Consulta dei direttori di dipartimento, il Piano e il Programma aggiornati di cui alla lettera precedente, unitamente alla Relazione di utilizzo dei fondi per la realizzazione delle attività in essi contenute;
- j) si avvale e coordina il personale assegnato al Centro per le attività di competenza;
- k) predisporre e presenta progetti e richieste di finanziamento funzionali allo svolgimento delle attività del Centro, partecipa a progetti finanziati in ragione dei servizi e delle funzioni espletate previo coordinamento con i dipartimenti e le direzioni eventualmente coinvolte;
- l) è responsabile della gestione del budget di cui dispone il Centro, sulla base dei criteri generali di utilizzazione definiti dal Consiglio del Centro;
- m) stipula, nei limiti del budget del Centro, i contratti e le convenzioni approvati dal Consiglio sino all'importo di 40.000,00 preve verifiche normativo gestionali previste per i contratti di lavoro autonomo. I contratti di importo superiore a 40.000,00 euro sono stipulati su delega del Rettore. La selezione e la successiva predisposizione del contratto, per i contratti di lavoro a tempo determinato, restano in capo alla Direzione del personale e Performance;
- n) autorizza direttamente, nei limiti del budget assegnato al Centro, le spese fino a € 40.000,00. Le spese di importo superiore sono assunte, su proposta del Direttore del Centro, dal Direttore Generale, previa attestazione da parte del dirigente della Direzione Finanziaria, della coerenza con il budget approvato; i costi di importo superiore a 100.000,00 euro sono autorizzati dal Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- o) verifica la corretta esecuzione dei contratti e delle convenzioni attivate dal Centro;
- p) è consegnatario d'uso dei beni immobili di competenza del Centro; è consegnatario dei beni mobili assegnati al Centro il cui inventario è aggiornato nel rispetto dei principi dell'Inventario Unico di Ateneo;
- q) propone iniziative per l'aggiornamento del personale, per la diffusione e l'utilizzo di nuove tecniche e conoscenze nei campi disciplinari che coinvolgono il Centro;
- u) coordina l'assistenza alle imprese e ai laboratori attivi nell'incubatore;

r) svolge ogni altra attività prevista nel Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 7 - Il Consiglio

1. Il Consiglio è presieduto dal Direttore del Centro ed è composto:

- a) dal Rettore o da un suo delegato;
- b) dal Direttore Generale o da un suo delegato;
- c) da docenti nominati con decreto rettorale, uno per ciascuna delle Aree scientifiche caratterizzanti l'attività del centro, così come indicate nell'articolo 2, comma 5, proposti dal Rettore al Senato Accademico sentiti i direttori di dipartimento interessati.

L'Area di competenza del Direttore non esprime la rappresentanza nella componente di cui alla presente lettera.

I componenti di cui alla lett.c) durano in carica tre anni, con possibilità di rinnovo e potranno essere sostituiti in caso di cessazioni o dimissioni in corso di mandato.

Alle sedute partecipa un funzionario o coordinatore amministrativo dell'Università, con funzioni di segretario verbalizzante.

2. Il Consiglio promuove lo sviluppo del Centro e svolge funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività. Esercita ogni atto espressione della autonomia riconosciuta al Centro, anche con rilevanza esterna. Il Consiglio:

- a) definisce gli obiettivi, le strategie e il conseguente programma delle attività e dei servizi del Centro, verifica i risultati conseguiti e i servizi erogati;
- b) promuove lo sviluppo dell'attività del Centro anche attraverso l'adozione di strategie e azioni di comunicazione, in coordinamento con la struttura di Comunicazione e Immagine dell'Ateneo inserita nella Direzione comunicazione, servizi agli studenti e servizi generali;
- c) formula la proposta di modifica del presente Regolamento, da sottoporre agli Organi Collegiali centrali;
- d) formula la proposta del Regolamento per l'accesso ai servizi e ai locali dell'Incubatore;
- e) fissa i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi disponibili, su proposta del Direttore;
- f) approva la stipula di contratti e le convenzioni necessarie per l'attività del Centro nei limiti delle disponibilità di budget, verificandone la copertura finanziaria, la possibilità di attuazione e la conformità rispetto ai fini istituzionali del Centro e secondo quanto previsto nei Regolamenti interni e nelle delibere del Consiglio di Amministrazione sui limiti di spesa;
- g) autorizza l'acquisto di apparecchiature e servizi, secondo quanto previsto dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e in quanto necessarie per l'attività del Centro;
- h) ove funzionale alla celerità dell'azione amministrativa, può delegare il Direttore allo svolgimento delle attività di cui alle precedenti lettere g) ed h). Il Direttore relaziona al Consiglio semestralmente in ordine all'esercizio della delega;
- i) approva la proposta di budget, coerentemente col principio del Bilancio unico d'Ateneo, da trasmettere all'Amministrazione Centrale entro i termini fissati con provvedimento del Direttore Generale, al fine di consentire la redazione del Bilancio unico d'Ateneo di previsione annuale autorizzatorio;
- j) approva il documento consuntivo contenente le informazioni sull'attività svolta nell'esercizio presentato dal Direttore e sulle risorse impiegate per consentire la redazione del Bilancio unico d'Ateneo di esercizio e della relazione sulla gestione da trasmettere all'Amministrazione centrale
- l) procede alla selezione e alla valutazione di proposte per l'accesso all'Incubatore;
- k) esercita ogni altra funzione derivante dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo;

3. Il Consiglio del Centro è convocato non meno di 2 volte l'anno per gli adempimenti di cui al presente articolo, anche in modalità telematica, su iniziativa del Direttore o a seguito di richiesta del Rettore o di almeno 2 suoi membri. Il Consiglio è altresì convocato tutte le volte in cui si ritiene necessario e opportuno acquisire il parere dell'Organo collegiale per le attività del Centro.

4. Le modalità di convocazione, svolgimento e validità delle sedute del Consiglio si applica il Regolamento di Ateneo per il funzionamento degli organi Collegiali.

Art. 8 - Il Consiglio Scientifico

(abrogato)

Art. 9 - Modalità per la collaborazione con Enti esterni

1. Il Centro, per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, previa delega specifica espressamente attribuita dal Rettore al Direttore del Centro e tenendo conto del quadro complessivo delle relazioni dell'Ateneo, potrà:

- a) far parte di reti regionali, nazionali e internazionali;
- b) stipulare e realizzare appositi accordi attuativi nel quadro di protocolli quadro di collaborazione fra l'Università e le Istituzioni locali, regionali, nazionali e internazionali;
- c) fatte salve le competenze degli Organi accademici in materia, stipulare e realizzare accordi con soggetti pubblici e/o privati per la realizzazione di piani di attività, di progetti di trasferimento tecnologico e in generale di valorizzazione dei risultati della ricerca, e specificatamente per l'individuazione di modalità di finanziamento e di contribuzione alle attività del Centro;
- d) stipulare con enti ed organismi pubblici o privati, italiani o stranieri ogni altro accordo che permetta al Centro il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali.

Art. 10 – Personale e Organizzazione

Il Centro opera a regime avvalendosi del personale tecnico e amministrativo universitario ad esso assegnato. Può altresì impiegare personale tecnico e amministrativo assegnato da enti, pubblici e/o privati, con cui il Centro abbia stipulato apposite convenzioni, concordandone con questi tempi e modalità di impiego, e altro personale contrattualizzato dall'Ateneo secondo le norme vigenti.

Art. 11 – Finanziamenti e conferimenti

1. Il Centro ha l'obiettivo di auto-finanziarsi utilizzando risorse e finanziamenti finalizzati al raggiungimento dei suoi fini istituzionali. Può avvalersi di contributi e/o conferimenti da parte di enti pubblici e/o privati di beni e servizi di natura coerente con le finalità del Centro Servizi. Le attribuzioni al Centro di risorse e finanziamenti sono attuate nel rispetto del regolamento per la finanza e la contabilità e delle altre norme vigenti in materia.

Al finanziamento del Centro concorrono:

- a) proventi derivanti da contratti, convenzioni per attività di ricerca e consulenza, prestazioni su commissione e attività conto terzi
- b) finanziamenti derivanti da trasferimenti d'Ateneo;
- c) fondi e contributi derivanti da Enti pubblici e/o privati, progetti di ricerca, atti di liberalità da parte di privati.
- d) introiti derivanti dai contratti per la fruizione dei locali e dei servizi dell'Incubatore da parte di imprese incubate, dalla partecipazione a vario titolo a spin-off e imprese incubate, da proventi derivanti dall'utilizzazione di brevetti, e di ogni altra entrata acquisita dal Centro.

La gestione amministrativa contabile del Centro è disciplinata ai sensi dell'art. 2 comma 4 del presente Regolamento.

Art. 12 – Disposizioni generali

1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni normative vigenti, oltre che allo Statuto e ai Regolamenti dell'Università degli Studi di Cagliari.

Art. 13 - Entrata in vigore del Regolamento.

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto rettorale di emanazione.

NORMA TRANSITORIA

(abrogata)